

COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Gandellino, con atto del Consiglio comunale n. 36 del 04.06.2015 provvedeva all'approvazione del piano di razionalizzazione e della relazione tecnica delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23.09.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 17.12.2019 di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ec art. 20. D.Lgs 19.08.2016 nr. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 nr. 100 riferite al 31.12.2018.

Dato atto della necessità di procedere a quanto sopra con riferimento alla data del 31.12.2020

Considerato che la situazione del comune di Gandellino risulta essere la seguente:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo partecipazione	di	Attività svolta	% Quota partecipazione	di	Motivazioni della scelta
B	C		D	E		F
UNIACQUE SPA	Diretta		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,10		E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN UNIACQUE SPA, IN QUANTO SOGGETTO INDIVIDUATO A NORMA DI LEGGE STATALE E REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. SI PRECISA CHE ALLO STATO ATTUALE NEL BILANCIO DELL'ENTE COMUNALE NON SONO PREVISTI TRASFERIMENTI DIRETTI ALLA SOCIETA' UNIACQUE SPA.
SE.T.CO HOLDING SRL	Diretta		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU	0,33		E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN SE.T.CO. HOLDING SRL IN QUANTO LA STESSA E' DA CONSIDERARSI NECESSARIA AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SVOLTO DALLA PARTECIPATA GE.CO. SRL.
INGEGNERIE TOSCANE SRL	Indiretta		GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NEL SETTORE IDRICO AMBIENTALE A FAVORE E PER CONTO DEI SUOI SOCI	0,001		SI TRATTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE UNIACQUE SPA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIACQUE HA DISPOSTO DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CHE SI PREVEDE AVVENGA ENTRO IL 31.12.2022
GECO SRL	Indiretta		RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	0,06751		E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN SE.T.CO. SRL, IN QUANTO LA STESSA E' DA CONSIDERARSI DI NATURA STRATEGICA IN VIRTU' DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.
AQUALIS SPA	Indiretta		GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,01		TRATTANDOSI DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE UNIACQUE SPA, SI PREVEDE UN PERCORSO DI FUSIONE/ACCORPAMENTO CHE AVVENGA ENTRO IL 31.12.2021
SE.T.CO SERVIZI SRL	Indiretta		ATTIVITA' OPERATIVA INERENTE LA GESTIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,33		TRATTANDOSI DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA TRAMITE SE,T,CO. HOLDING SRL, SOCIETA' DA MANTENERE COME SOPRA PRECISATO AL PUNTO DIR 1, E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE INDIRETTA QUANTO LA STESSA PROVEVDE ALLA GESTIONE ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Liquidazione		INGEGNERIE TOSCANE SRL		31.12.2022	
Fusione/Incorporazione		ACQUALIS SPA		01.01.2021	

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2018 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Si confermano *le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria*.

Gandellino, lì _____

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dottor Mosè Zenoni)

I I Sindaco
(dr.ssa Flora Fiorina)